

#### **DECISIONE**

# ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia PROCEDIMENTO N. 63S/2017 a carico di Gianluca Bertolino

## SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

- A) A seguito dell'invio, in data 16 ottobre 2017, di rapporto informativo da parte del Direttore del Verdura Golf Club, Sig. Gianluca di Biase, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara disputata in data 8 ottobre 2017, "Flott Golf Challenge 2017" presso lo stesso circolo, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Gianluca Bertolino (nato il 10 gennaio 2000, Tessera FIG 218123 presso Villa Airoldi Golf Club), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- B) In particolare, nel citato rapporto informativo, il Direttore del Verdura Golf Club segnalava che il minore veniva squalificato dalla suddetta gara per aver presentato uno *score* con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto alla buca 11 (4 colpi anziché 5).
- C) In data 17 ottobre 2017, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale

per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia).

- D) Alla luce di quanto sopra, con provvedimento del 18 ottobre 2017 ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia (al quale era allegato anche il rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento), il sottoscritto Giudice Sportivo comunicava al minore Gianluca Bertolino quanto segue.
  - 1) Nel citato rapporto informativo, il Direttore del Verdura Golf Club ha segnalato che "alla riconsegna dello score firmato regolarmente da giocatore e marcatore, [il Direttore si accorgeva] che il punteggio della buca 11 riportato sullo score era diverso da quello che il marshall presente in campo, Massimo Infantino, aveva riportato sul suo score mentre seguiva questo match (gara valida per il ranking giovanile)".
  - Direttore decideva "di chiamare in ufficio il giocatore Bertolino Gianluca e il marcatore firmatario dello score Giuseppe Cordella e alla presenza del marshall [chiedeva al giocatore] di ricostruire i colpi effettuati alla buca 11." Alché proseguiva il rapporto "ricostruendo la dinamica della buca, il Sig. Bertolino Gianluca ammette[va] di aver <firmato e consegnato il proprio score con il risultato alla buca 11, par 5, inferiore ai colpi effettivamente eseguiti>" (enfasi aggiunta).
  - 3) Il rapporto concludeva che una volta reso edotto che sarebbe incorso nella squalifica per infrazione alla regola 6-6d "il Sig.

    Bertolino Gianluca si [sarebbe] stupito dichiarando di <trovare

- la pena della squalifica esagerata trattandosi di una buca sola>, ignorando completamente l'enunciato della regola 6-6d."
- Il rapporto informativo concludeva riportando che ritenuto incontrovertibile il comportamento tenuto dal Bertolino, il Direttore procedeva a squalificare il giocatore per violazione della regola 6-6d. Il rapporto informativo recava, in allegato, copia dello *score* del minore Gianluca Bertolino che riportava alla buca 11 il punteggio di 4 colpi (con accanto la riscrittura di 5 colpi e la sigla *SQ* questi riferimenti apposti all'esito della verifica dello *score*, dopo l'escussione del minore, al termine della gara).
- 5) Dall'esame del rapporto informativo di cui sopra emergono gravi indizi di colpevolezza a carico del minore Gianluca Bertolino.
- E) Si contestava quindi al minore Gianluca Bertolino di aver sottoscritto lo score di gara con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo. Si rappresentavano altresì gli avvertimenti di rito e si fissava, per il 7 novembre 2017, la data nella quale sarebbe stata assunta al decisione.
- F) Alla data odierna non è pervenuta nell'interesse dell'incolpato né richiesta di emissione di decreto sanzionatorio né alcun atto difensivo o richiesta di essere ascoltato.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo emette la presente decisione sulla base di quanto segue.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento, vista la documentazione in atti ed il contegno assunto dall'incolpato sia in sede di escussione diretta da parte del Direttore del Golf Verdura sia successivamente per via della consapevole decisione di non

intraprendere alcuna attività difensiva, non presenta alcuna complessità quanto alla ricostruzione storica dei fatti.

Per stessa ammissione dell'incolpato oltre che sulla base di quanto risulta accertato dal *marshall* Massimo Infantino, fisicamente presente in campo in occasione della gara per cui si procede e testimone oculare del gioco del minore alla buca 11, è certo che il minore Gianluca Bertolino, in data 8 ottobre 2017, all'esito della gara "Flott Golf Challenge 2017" disputata presso il Verdura Golf Club, ha presentato uno score con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto alla buca 11 (4 colpi anziché 5).

La condotta in questione integra quella tipica dell'illecito sportivo di cui all'articolo 17, comma 1, lett. c).

Quanto all'elemento soggettivo, questo Giudice Sportivo rileva che dal rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento risulta che il minore, all'esito dell'escussione diretta compiuta dal Direttore del Verdura Golf Club, non si sia dimostrato in alcun modo né amareggiato né dispiaciuto né anche solo mortificato per il fatto occorso. Al contrario, il rapporto riferisce di un contegno assunto dal minore quasi di reclamata impunità e di evidente non curanza (se non addirittura di un vero e proprio disprezzo) delle Regole del Golf. Il che convince questo Giudice della sussistenza del dolo in capo all'incolpato in relazione ai fatti per cui si procede.

Quanto alla determinazione della sanzione di cui al dispositivo, questo Giudice Sportivo rileva in primo luogo che il Regolamento di Giustizia prevede, quale sanzione edittale dell'illecito di cui trattasi, la squalifica "per un periodo da dodici mesi alla radiazione" (art. 17, comma 1, lett. c)).

In considerazione del fatto che il minore risulta non essere stato sanzionato in precedenza ai sensi del Regolamento di Giustizia, questo Giudice, tenuto conto della minore età dell'incolpato, ritiene di poter irrogare una sanzione inferiore al minimo edittale, come previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

### P.Q.M.

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori ritiene:

Gianluca Bertolino (nato il 10 gennaio 2000, Tessera FIG 218123), colpevole di aver commesso, con dolo, l'illecito sportivo di cui all'articolo 17, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia per aver sottoscritto e consegnato il proprio *score* con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo in occasione della gara "Flott Golf Challenge 2017" disputata in data 8 ottobre 2017 presso il Verdura Golf Club.

Per l'effetto, conformemente a quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione, si commina al minore Gianluca Bertolino la sanzione della

## **SQUALIFICA TEMPORANEA**

per un periodo di 9 (nove) mesi dalla data della presente decisione,

#### **E LO SI AMMONISCE**

affinché voglia in futuro attenersi ad un comportamento consono allo spirito del gioco ed alle Regole del Golf, con preannuncio di più gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterata infrazione alle Regole stesse.

Si comunichi e si pubblichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 7 novembre 2017

Giudice Sportivo dei Minori